



Speak Up Local Addendum – Italy

## 1. CHI PUÒ SEGNALARE

In conformità con la legge italiana di attuazione della Direttiva UE sul Whistleblowing (Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24), le segnalazioni possono essere presentate nell'ambito del presente Allegato dai seguenti soggetti:

- a) dipendenti;
- b) lavoratori autonomi;
- c) lavoratori parasubordinati e lavoratori somministrati;
- d) collaboratori, anche occasionali, consulenti, fornitori, stagisti e volontari;
- e) soci, azionisti e persone con funzioni amministrative, direttive, di controllo, di vigilanza o di rappresentanza, anche quando tali funzioni sono esercitate di fatto;
- f) persone il cui rapporto di lavoro con la Società deve ancora iniziare e che siano venute a conoscenza di informazioni sulle violazioni durante il processo di assunzione;
- g) facilitatori, ovvero persone che assistono gli informatori nel processo di segnalazione e operano all'interno dello stesso ambiente di lavoro.

## 2. COSA DEVE ESSERE SEGNALATO IN BASE AL PRESENTE ALLEGATO

Deve essere segnalato ogni comportamento, atto od omissione che lede l'interesse pubblico o l'integrità della Società e del Gruppo, di cui si è venuti a conoscenza nel contesto lavorativo, e che possono consistere in:

1. condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti che non rientrano nei successivi numeri 3), 4), 5) e 6), o violazioni del Codice Etico di Alfasigma;
2. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
3. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'Allegato alla Direttiva UE Whistleblowing e nell'art. 2 d.lgs. n. 24/2023, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
4. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea di cui all'articolo 325 del TFUE specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del TFUE, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
6. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione europea nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);
7. qualsiasi altra violazione prevista dalla normativa eurounitaria o italiana in materia di whistleblowing.

Qualora le segnalazioni riguardino oggetti diversi da quelli summenzionati, si applicheranno le regole generali della Speak Up Policy di Gruppo e non quelle settoriali previste nel presente Allegato per l'Italia.

### 3. CANALE SPEAK UP WHISTLEBLOWING

Con riferimento alle risorse elencate nella Sezione 4 della Speak Up Policy di Gruppo, il Segnalante deve utilizzare in via esclusiva il canale EthicsALine per garantire la riservatezza delle informazioni. È possibile accedere alla piattaforma digitale Canale EthicsALine tramite il seguente URL: [@whistleblowing](#) ("Canale EthicsALine").

Le segnalazioni possono essere inoltrate utilizzando il Canale EthicsALine attraverso le seguenti modalità:

- h) forma scritta;
- i) forma orale, tramite la registrazione di una nota audio sul servizio di messaggistica vocale all'interno del Canale EthicsALine. Tale piattaforma consente di camuffare la voce del Segnalante nel caso in cui questo voglia restare anonimo.

In entrambi i casi il Canale EthicsALine fornisce la possibilità di effettuare la segnalazione in forma anonima ed è idonea ad assicurare la riservatezza delle fonti e delle informazioni di cui venga in possesso. La raccolta e trattazione delle segnalazioni effettuate tramite il Canale EthicsALine è svolta dal Gestore delle Segnalazioni che assume il ruolo di Responsabile del Canale Interno ai sensi della Direttiva UE Whistleblowing.

Il Gestore delle Segnalazioni è responsabile delle seguenti attività:

- a) rilasciare al Segnalante l'avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) mantenere le interlocuzioni con il Segnalante e, se necessario, chiedere ulteriori informazioni;
- c) dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute, avviando l'istruttoria interna in caso di segnalazioni ammissibili, con il supporto di responsabili di altre funzioni interne e/o di consulenti esterni, individuando i soggetti incaricati di condurre le indagini, valutando la correttezza e l'attendibilità dei fatti segnalati;
- d) fornire un riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dall'avviso di ricevimento o, se non è stato inviato alcun avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del periodo di sette giorni dalla segnalazione;
- e) fornire informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sulle modalità per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sulle modalità per effettuare le segnalazioni esterne.

Il Gestore delle Segnalazioni viene identificato nella figura del Global Head of Compliance & Ethics, soggetto dotato di piena autonomia decisionale, indipendenza ed imparzialità di giudizio e professionalità specifica in materia.

In caso di conflitto di interessi ovvero qualora la segnalazione riguardi il Gestore delle Segnalazioni, o un suo collaboratore, ovvero in caso di prolungato (superiore ai 7 giorni) impedimento o assenza del Gestore delle Segnalazioni, la funzione responsabile della gestione del Canale Interno è rappresentata dal Gestore Secondario delle Segnalazioni, che viene identificato nella figura del Responsabile Legale Italia.

Il Comitato SpeakUp, composto da rappresentanti dei reparti Compliance & Ethics, Legale, Risorse Umane e Finanza, rimane pertanto competente soltanto per le segnalazioni che esulano dal campo di applicazione del presente Allegato e quindi hanno ad oggetto situazioni o violazioni esterne alla

normativa eurounitaria e italiana sul Whistleblowing e quindi non ricadenti nella menzionata casistica di cui ai numeri da 1) a 7).

Il Canale EthicsALine consente al Segnalante di selezionare l'oggetto a cui si riferisce la segnalazione e quindi di discriminare il canale interno prescelto (ordinario da Speak Up Policy Globale o speciale da Speak Up Policy Whistleblowing Italia).

La segnalazione, per essere ammissibile, deve essere il più possibile precisa e circostanziata. Devono risultare chiare:

- i) le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- ii) la descrizione del fatto;
- iii) le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto a cui attribuire il fatto segnalato.

È inoltre utile allegare qualsiasi documentazione che possa fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione.

Il Segnalante potrà scegliere di presentare la segnalazione sia in forma anonima sia fornendo volontariamente i propri dati personali. Qualora il Segnalante decidesse di proseguire con la segnalazione in forma anonima, sarà sua cura provvedere ad effettuare regolarmente l'accesso sul Canale EthicsALine per visualizzare gli aggiornamenti relativi alla propria segnalazione. Il Gestore delle Segnalazioni potrà avere necessità di ottenere le informazioni relative all'identità del Segnalante per effettuare gli approfondimenti opportuni, in tal caso potrà chiedere a quest'ultimo di fornire i propri dati. Qualora il Segnalante decida di restare anonimo, la segnalazione non potrà avere seguito e non sarà presa in considerazione da parte del Gestore delle Segnalazioni. Tale decisione sarà comunicata al Segnalante tramite un avviso di chiusura della segnalazione.

Le registrazioni della segnalazione, le fasi investigative e la documentazione associata sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, in conformità con la legge applicabile.

#### 4. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni interne ricevute attraverso le modalità sopra descritte saranno gestite come esplicito di seguito.

##### **A. Ricezione delle segnalazioni**

Tale attività è svolta e coordinata dal Gestore delle Segnalazioni, il quale deve comunicare al Segnalante, entro 7 giorni dal ricevimento, l'avvenuta ricezione della segnalazione.

Tale comunicazione è accessibile da parte del Segnalante tramite una email automatica di notifica - inviata tramite il Canale EthicsALine di segnalazione - la quale è inoltre inviata ad aggiornamento dello stato della segnalazione. Il Segnalante può accedere tramite il link diretto al Canale EthicsALine ricevuto con la email di notifica alla segnalazione e verificarne lo stato di avanzamento, inserendo il codice ID della segnalazione contenuto nell'email e la password scelta. Tale procedimento si applica nel caso in cui il Segnalante fornisca volontariamente i propri dati personali. Nel caso in cui il Segnalante decida di procedere con la segnalazione in forma anonima, sarà suo compito accedere regolarmente al Canale EthicsALine per visualizzare gli aggiornamenti relativi alla sua segnalazione.

Sia in caso di segnalazione anonima, sia in caso di segnalazione non anonima, per accedere alla segnalazione il Segnalante dovrà inserire il codice ID della segnalazione generato dal sistema al momento dell'invio della stessa e la password, in quanto il Canale EthicsALine non registra il login. In caso di perdita delle credenziali non sarà, quindi, possibile recuperare il flusso della segnalazione e sarà necessario aprire una nuova segnalazione.

Se la segnalazione è ricevuta da un soggetto esterno ai canali di segnalazione individuati e autorizzati, il quale sarà identificato come Facilitatore, lo stesso deve trasmetterla entro 7 giorni al soggetto competente attraverso i canali di segnalazione indicati nel presente documento, dandone contestuale comunicazione al Segnalante.

### ***B. Valutazione dell'ammissibilità della segnalazione***

Tale compito è svolto dal Gestore delle Segnalazioni, anche in collaborazione, ove ritenuto opportuno, con consulenti esterni, per le segnalazioni rientranti nella Direttiva UE Whistleblowing e nelle altre normative sul Whistleblowing applicabili.

Questa fase è finalizzata a:

1. verificare che la segnalazione sia stata presentata in conformità alle disposizioni del presente Allegato;
2. valutare il contenuto della segnalazione al fine di verificare se siano rispettati i requisiti per rientrare in una delle casistiche disciplinate dal presente documento (violazioni ai sensi della Direttiva UE Whistleblowing e delle altre normative sul Whistleblowing applicabili, del D.lgs. n. 231/2001, etc.);
3. instaurare un dialogo con il Segnalante e, ove ritenuto necessario, richiedere ulteriori informazioni o chiarimenti.

Pertanto, il Gestore delle Segnalazioni, valuta l'ammissibilità della segnalazione in base al suo allineamento con le linee guida indicate nel presente documento, dandone successivamente comunicazione al Segnalante. Il Segnalante può rimanere informato attraverso le notifiche automatiche inviate via e-mail dal Canale EthicsALine di segnalazione, la quale fornisce aggiornamenti sullo stato della segnalazione. Nel caso in cui il Segnalante decida di procedere con la segnalazione in forma anonima, sarà suo compito accedere regolarmente al Canale EthicsALine per visualizzare gli aggiornamenti relativi alla sua segnalazione.

A seguito della verifica dell'idoneità della segnalazione, il Gestore delle Segnalazioni individua i soggetti che devono partecipare alla successiva fase istruttoria e fornisce loro le informazioni essenziali per avviare il processo di indagine.

### ***C. Istruttoria***

Questa fase è eseguita e coordinata dal Gestore delle Segnalazioni. Spetta al Gestore delle Segnalazioni avviare la procedura di indagine e assicurarne la tempestiva conclusione, coinvolgendo e coordinando eventuali collaboratori e consulenti per lo svolgimento dell'attività. In questa fase il Gestore delle Segnalazioni può avvalersi, per le necessarie verifiche e approfondimenti, del supporto operativo e tecnico di funzioni e/o consulenti esterni, fermo restando il principio generale di minimizzazione dei dati e l'obbligo di assoluta riservatezza in capo ai destinatari delle comunicazioni.

Il processo investigativo è finalizzato alla conduzione di indagini mirate volte a individuare, verificare e valutare tutti i potenziali elementi che possano confermare la fondatezza dei fatti segnalati. Questa fase investigativa deve rimanere imparziale nei confronti delle funzioni coinvolte, del Segnalante e della persona oggetto della segnalazione (c.d. "Segnalato") e deve essere condotta senza pregiudizi. Inoltre, il Segnalato deve avere, nel caso, la possibilità di rispondere e ricevere assistenza.

Questa fase deve rispettare, tra gli altri, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti principi:

- i) definire e documentare in modo chiaro e completo l'obiettivo e l'ambito;
- ii) garantire la sicurezza e la riservatezza dei contenuti e della documentazione, nonché delle persone coinvolte;
- iii) trattare i dati personali in conformità alle norme sulla protezione dei dati;
- iv) mantenere una comunicazione chiara e priva di ambiguità;
- v) fornire aggiornamenti periodici al Segnalante in merito allo stato di avanzamento della segnalazione.

Nel caso in cui si renda necessario, il Gestore delle Segnalazioni trasmette l'intera documentazione pervenuta - nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità dell'autore della segnalazione - alle Autorità giudiziarie competenti, avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta ai sensi della normativa Whistleblowing. Laddove l'identità venga successivamente richiesta dall'Autorità giudiziaria o contabile, il gestore fornisce tale indicazione, previa notifica al Segnalante.

È garantita ai destinatari della presente Speak Up Policy Whistleblowing Italia la previa informativa tramite il Canale EthicsALine o con altri mezzi circa l'eventualità che la segnalazione, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità, possa essere trasmessa all'Autorità giudiziaria per i profili di competenza.

#### **D. Chiusura del caso**

Questa fase è svolta e coordinata dal Gestore delle Segnalazioni, sulla base dell'oggetto della segnalazione e dei riscontri forniti dai responsabili delle funzioni interne all'azienda e/o dai consulenti esterni coinvolti nelle fasi precedenti.

La fase di chiusura determina la conclusione della procedura.

Un caso è chiuso quando non si ritengono necessarie ulteriori azioni e non è necessario svolgere ulteriori indagini.

In questa fase si devono prendere in considerazione le seguenti azioni:

- a) conclusione del processo di segnalazione e comunicazione del suo esito nelle forme sopra descritte;
- b) azioni in risposta (ad esempio, azioni disciplinari);
- c) comunicazione al personale incaricato del supporto e della protezione del Segnalante e alle altre parti coinvolte;
- d) identificazione di possibili misure di protezione in corso;
- e) raccolta di suggerimenti da parte del Segnalante e delle altre parti coinvolte;
- f) archiviazione di tutti i documenti raccolti nelle fasi precedenti.

Se, durante la fase di valutazione, la violazione è confermata, il responsabile della funzione interessata, coinvolta nella segnalazione, può essere incaricato di formulare un piano d'azione per le aree e i processi coinvolti nella segnalazione.

Inoltre, il Gestore delle Segnalazioni, con l'assistenza delle funzioni e/o dei consulenti coinvolti nell'indagine, procederà a:

- i) formalizzare le misure necessarie per la risoluzione della violazione;
- ii) individuare il soggetto responsabile di garantire la corretta attuazione e il monitoraggio di tali misure;
- iii) ricevere aggiornamenti continui sull'efficacia delle misure di monitoraggio adottate;
- iv) coinvolgere le funzioni competenti per la determinazione di azioni disciplinari, se necessarie;
- v) informare il Comitato SpeakUp degli esiti della segnalazione e delle azioni intraprese;
- vi) coinvolgere le Autorità competenti, se ritenuto necessario.

Il Gestore delle Segnalazioni deve in ogni caso fornire un primo riscontro, anche solo interlocutorio, al Segnalante entro 3 mesi dall'avviso di ricevimento o, se non è stato inviato alcun avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del periodo di sette giorni dalla segnalazione.

Il Gestore delle Segnalazioni deve inoltre informare l'ODV dell'attività svolta e delle azioni intraprese laddove abbiano dirette ricadute sulla gestione del Modello organizzativo e di gestione di cui al d.lgs. n. 231/2001, per consentire all'ODV di valutare, per quanto di competenza, l'eventuale l'adozione di ogni ulteriore e più opportuno rimedio e/o azione di contrasto.

Per le segnalazioni effettuate ai sensi del presente Allegato, le Standard Operating Procedure della Speak Up Policy Globale valgono solo in quanto compatibili con le procedure descritte nel presente Allegato.

## 5. DIVIETO DI RITORSIONE

Il Segnalante è protetto da qualsiasi Ritorsione, diretta o indiretta, nei suoi confronti e da qualsiasi forma di discriminazione per motivi direttamente o indirettamente collegati alla segnalazione, purché la stessa sia proposta in buona fede e sulla base di motivi fondati.

Tale principio è disciplinato dall'art. 17, comma 4, del D.lgs. n. 24/2023 e dall'art. 19 della Direttiva UE Whistleblowing e dalle altre normative applicabili, che impediscono qualsiasi forma di Ritorsione nei confronti di chi segnala potenziali violazioni. L'obiettivo primario di tale previsione è quello di proteggere tutti i soggetti coinvolti nella segnalazione da qualsiasi forma di trattamento ingiusto o dannoso.

Il divieto di ritorsione è valido quando il Segnalante ha effettuato una segnalazione in buona fede, ovvero quando il Segnalante abbia fondati motivi di ritenere che le informazioni segnalate fossero vere al momento della segnalazione.

La Ritorsione può consistere in qualsiasi forma di comportamento lesivo, quali, a titolo esemplificativo:

- a) licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- b) retrocessione o mancata promozione;
- c) mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio o modifica dell'orario di lavoro;
- d) sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) note di merito negative o referenze negative;
- f) adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;

- g) coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- h) discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- i) mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore abbia una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità o la grave difficoltà per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Si specifica che, ai sensi della Direttiva UE Whistleblowing e delle altre normative sul Whistleblowing applicabili, le tutele e le misure di protezione previste per il Segnalante si applicano anche:

- a) ai facilitatori;
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro del Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà del Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

## 6. TUTELA DELLA RISERVATEZZA

L'identità del Segnalante, e qualsiasi informazione che possa rivelare direttamente o indirettamente la sua identità, non sarà divulgata a persone diverse da quelle incaricate di ricevere e gestire le segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati, senza preliminarne preavviso e consenso ottenuto dal Segnalante.

In particolare, per quanto riguarda la divulgazione dell'identità del Segnalante, sono previste le seguenti misure di riservatezza:

- a) nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona Segnalante è coperta dal segreto, nei modi e nei limiti previsti dal codice di rito applicabile;
- b) nei procedimenti disciplinari, l'identità del Segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori, anche se conseguenti alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità.

Per quanto riguarda le disposizioni specifiche sulla divulgazione dell'identità del Segnalante, si rimanda alle normative italiane vigenti.

La riservatezza è garantita anche:

- i) quando la segnalazione è effettuata seguendo procedure diverse da quelle stabilite dalla presente Speak Up Policy Whistleblowing Italia o è presentata a soggetti diversi da quelli designati per la gestione delle segnalazioni;
- ii) al Segnalato e a tutti gli altri soggetti coinvolti nel processo di segnalazione.

In ogni caso, si consiglia vivamente di utilizzare sempre il Canale EthicsALine per la presentazione delle segnalazioni, in quanto tale strumento garantisce il rispetto e la tutela della riservatezza del Segnalante, del Segnalato e di tutti i soggetti eventualmente coinvolti nella segnalazione, grazie all'uso di strumenti di crittografia dedicati.

Tutti i dati personali che non sono utili per la gestione di una specifica segnalazione non devono essere raccolti. Se raccolti incidentalmente, tali dati devono essere cancellati senza ritardo.

Il trattamento dei dati personali sarà gestito nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), nonché di tutte le altre leggi e regolamenti applicabili. L'informativa privacy è pubblicata nel Canale EthicsALine.

Quando la segnalazione non è anonima, i dati personali del Segnalante saranno trattati insieme a quelli dell'interessato/i e/o di eventuali terzi, nonché a tutte le ulteriori informazioni raccolte nel corso dell'istruttoria, al fine di valutare e verificare la fondatezza della segnalazione.

Qualora l'esercizio dei diritti riconosciuti dalla Sezione III del GDPR possa comportare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del Segnalante, e possa essere compromessa la possibilità di verificare effettivamente la fondatezza della segnalazione, o di raccogliere le prove necessarie, è possibile limitare o ritardare tale esercizio, in conformità alle disposizioni di legge applicabili. Alfasigma si riserva di valutare, caso per caso, le circostanze e le condizioni specifiche che rendono opportuno informare debitamente il Segnalato sulla conclusione della procedura di verifica, per evitare abusi e garantire la tutela dei diritti del Segnalato, nel rispetto dei principi generali in tema di privacy e avendo cura di verificare che la comunicazione non comprometta eventuali ulteriori accertamenti.

## 7. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Alfasigma, in conformità con i valori e i principi di condotta enunciati nel Codice Etico, si impegna a predisporre misure adeguate a sensibilizzare il personale e i terzi sul sistema di segnalazione, sulla sua procedura, sulle fasi del processo e sui prerequisiti da soddisfare.

La formazione del personale e dei collaboratori è effettuata a tutto il personale a seguito della presente Speak Up Policy Whistleblowing Italia e dell'avvio del Canale EthicsALine implementato per effettuare le segnalazioni. La formazione sarà effettuata anche in fase di assunzione e verrà rinnovata periodicamente, ad ogni cambiamento normativo significativo, in base ai ruoli e al coinvolgimento nel processo di Whistleblowing.

Tale formazione interna deve essere incentrata sugli aspetti legati al contributo del lavoratore all'efficacia del processo di segnalazione, all'individuazione delle violazioni, alle modalità di segnalazione, alle misure di protezione per il Segnalante, all'esplicazione delle conseguenze di comportamenti non conformi alla presente Speak Up Policy Whistleblowing Italia.

Tutto il personale deve essere edotto che la presente Speak Up Policy Whistleblowing Italia non sostituisce l'assunzione di responsabilità da parte dei dirigenti per il proprio ambiente di lavoro.

Inoltre, per consentire a tutti di essere a conoscenza della presente procedura, è prevista un'apposita informativa nel sito internet della Società in sezione dedicata.

## 8. CONFLITTO DI INTERESSI

Nel caso in cui il Gestore delle Segnalazioni principale e il Gestore Secondario delle Segnalazioni si trovino in una situazione di potenziale conflitto di interessi (ad esempio, sono la persona segnalata, oppure sono coinvolti o interessati dalla segnalazione, o rientrano in una delle situazioni definite nella SOP Conflitto di interessi), sono tenuti ad astenersi dal gestire qualsiasi attività correlata alla segnalazione, quali indagini, valutazioni e decisioni, e a demandare tale attività all'ODV che procederà ai sensi del presente Allegato.

Il Canale EthicsALine consente al Segnalante di indicare, al momento della presentazione della segnalazione, se questa riguarda il Gestore delle Segnalazioni.

## 9. CANALE ESTERNO DI SEGNALAZIONE

Il Segnalante può presentare una segnalazione anche attraverso il canale messo a disposizione dall'ANAC, ma solo se ricorre una delle seguenti condizioni:

- i) se non è stato istituito alcun canale di segnalazione interno o se il canale esistente non è conforme ai requisiti stabiliti dal Decreto;
- ii) se il Segnalante ha già effettuato una segnalazione interna che non ha avuto seguito;
- iii) se il Segnalante ha motivi ragionevoli per ritenere che:
  - a) se presentasse una segnalazione interna, questa non sarebbe seguita in modo efficace, oppure la presentazione della stessa potrebbe esporlo al rischio di ritorsioni;
  - b) la violazione possa costituire un pericolo imminente o evidente per l'interesse pubblico.